

REGOLAMENTO (CEE) N. 1139/76 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1976

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli, ecc., della sottovoce doganale 87.12 B, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3010/75 del Consiglio del 17 novembre 1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3010/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari al 115 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per le altre parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli, ecc., della sottovoce doganale

87.12 B, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 3 021 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 604 200 unità di conto; che alla data del 13 maggio 1976, le importazioni nella Comunità di altre parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli, ecc., della sottovoce doganale 87.12 B originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3010/75 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 21 maggio 1976, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3010/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Jugoslavia,

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso: B. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 29. 11. 1975, pag. 70.